ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
13 febbraio 1998 *

Nella causa T-275/97,

Guérin automobiles EURL, società di diritto francese in liquidazione giudiziaria, con sede in Alençon (Francia), in persona dell'avv. Xavier Lemée, liquidatore, con l'avv. Jean-Claude Fourgoux, dei fori di Parigi e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 aprile 1997, n. SG(97) D/3183, con cui è stata respinta la denuncia con la quale la Guérin automobiles aveva contestato il contratto tipo di distribuzione delle automobili Nissan in Francia e la sua applicazione (pratica n. IV-35.095, Guérin c/Nissan France),

* Lingua processuale: il francese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C. W. Bellamy e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1 Il 27 maggio 1994, la Guérin automobiles EURL (in prosieguo: la «Guérin automobiles») ha presentato alla Commissione contro la Nissan France SA, società importatrice di autoveicoli Nissan e controllata del costruttore giapponese Nissan, una denuncia con la quale essa contestava il contratto tipo di distribuzione delle automobili Nissan in Francia e la sua applicazione. Tale denuncia è stata registrata della Commissione, il 6 giugno 1994, col n. IV-35.095.

2 La Guérin automobiles è stata dichiarata in liquidazione giudiziaria con sentenza del tribunal de commerce di Alençon il 22 maggio 1995. Il signor Xavier Lemée, amministratore giudiziario, è stato nominato liquidatore della società.

3 La Commissione, con decisione contenuta in una lettera del 25 aprile 1997, ha definitivamente respinto la denuncia della Guérin automobiles del 27 maggio 1994.

4 Tale lettera è stata inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'indirizzo del liquidatore, così formulato:

«Guérin automobiles
c/o signor Lemée
44, rue du Jeudi, BP 263
F-61008 Alençon Cedex»

5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 1997, la ricorrente, rappresentata dal suo liquidatore, ha proposto il presente ricorso, chiedendo che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione 25 aprile 1997;

— dare atto alla ricorrente che essa si riserva il diritto di proporre un ricorso per risarcimento danni in forza dell'art. 215 del Trattato CE;

— condannare la Commissione alle spese.

In diritto

6 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

7 Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto grazie al ricorso presentato e ai documenti ad esso allegati. Non occorre quindi proseguire la fase scritta del procedimento o passare alla fase orale al riguardo.

8 Ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, il ricorso di annullamento dev'essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell'atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza. Secondo una costante giurisprudenza, tale termine è di ordine pubblico, essendo stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia, e il Tribunale può accertare d'ufficio se esso sia stato rispettato (v., in particolare, sentenze della Corte 23 gennaio 1997, causa C-246/95, Coen, Racc. pag. I-403, punto 21, e del Tribunale 18 settembre 1997, cause T-121/96 e T-151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag II-1355, punti 38 e 39).

9 È pacifico, nella fattispecie, che l'atto impugnato è stato notificato alla «Guérin automobiles, c/o signor Lemée» con lettera del 25 aprile 1997. Il liquidatore ne ha avuto conoscenza al più tardi il 30 aprile 1997, del che fa fede il timbro da lui apposto sulla copia di tale atto acclusa al ricorso quale allegato 7.

10 Ne consegue che il ricorso, registrato nella cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 1997, non è stato proposto entro il termine di due mesi di cui all'art. 173, quinto comma, del Trattato, prolungato di sei giorni in ragione della distanza in applicazione degli artt. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale e 1 dell'allegato II al regolamento di procedura della Corte.

11 La ricorrente sostiene tuttavia che la lettera della Commissione del 25 aprile 1997 non può servire ai fini del calcolo della decorrenza di tale termine, in quanto essa è stata indirizzata alla «Guérin automobiles, c/o signor Lemée» e non all'«avv. Lemée nella sua qualità di liquidatore giudiziario della società Guérin automobiles». Essa fa valere che, in applicazione dell'art. 148 e seguenti della legge francese 25 gennaio 1985, 85-98, relativa al risanamento e alla liquidazione giudiziaria delle imprese (*Journal officiel de la République française* del 26 gennaio 1985), per effetto della sentenza di liquidazione giudiziaria che sottrae al debitore l'ammini-

strazione e la disponibilità dei suoi beni, il liquidatore gli si sostituisce per esercitare i diritti e le azioni relativi al suo patrimonio. In particolare, solo il liquidatore potrebbe essere destinatario degli atti concernenti l'impresa da lui rappresentata.

12 Questo argomento non può essere accolto, dal momento che, nella fattispecie, l'atto impugnato è stato notificato proprio alla persona e all'indirizzo del liquidatore, essendosi la Commissione, del resto, conformata, ai fini di tale notifica, alle indicazioni fornite dall'avvocato della ricorrente nella sua telecopia del 21 aprile 1997, come essa gli ha ricordato nella lettera datata 27 agosto 1997 (v. allegato 6 del ricorso).

13 Il ricorso alla dicitura «Guérin automobiles, c/o signor Lemée» appare sufficiente, in quanto, da un lato, una società in liquidazione giudiziaria, benché privata dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, continua ad esistere fino alla conclusione della liquidazione, e, d'altro canto, in quanto l'abbreviazione «c/o», sancita dall'uso, rispecchia in maniera accettabile, nel contesto del caso di specie, la qualità di mandatario del liquidatore designato nella sentenza di liquidazione.

14 Anche a voler ammettere che tale formula sia erronea, l'errore addotto dalla ricorrente avrebbe, in ogni caso, un valore puramente formale. Ora un errore puramente formale non inficia la regolarità di una notifica, dal momento che l'atto di cui trattasi è comunque pervenuto al destinatario e che questi ha potuto constatare che gli era diretto (v. ordinanza della Corte 4 luglio 1984, causa C-82/84, Metalgoi/Commissione, Racc. pag. 2585). Ciò si verifica appunto nella fattispecie, dato che il liquidatore non ha potuto sbagliarsi circa la portata della notifica né sulla circostanza che essa gli fosse fatta nella sua qualità di liquidatore della Guérin automobiles. A tal proposito, è opportuno rilevare che la lettera della Commissione del 25 luglio 1996 (v. allegato 4 al ricorso) valevole come comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268), aveva utilizzato la medesima dicitura e che l'avvocato della ricorrente aveva precisato, nella sua risposta del 29 agosto 1996, che

«[l]a società Guérin automobiles accusa[va] ricevuta della [detta] lettera» (v. allegato 5 al ricorso).

15 D'altra parte, la ricorrente non ha provato e neanche fatto valere l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che permettesse di derogare al termine di cui trattasi ai sensi dell'art. 42, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 46 del suddetto Statuto.

16 La ricorrente sostiene infine che il liquidatore non poteva considerare la lettera della Commissione in data 25 aprile 1997 come una notificazione ufficiale, dal momento che la lettera non riportava alcuna menzione dei rimedi disponibili né del termine entro il quale un siffatto ricorso poteva essere proposto, menzioni indispensabili, a suo parere, al rispetto dei diritti della difesa.

17 A questo proposito è sufficiente rilevare che il diritto comunitario non impone il rispetto di una tale condizione in un caso come quello in esame.

18 Dall'insieme delle considerazioni precedenti risulta che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

Sulle spese

19 Poiché la presente ordinanza è stata emanata prima della notifica del ricorso alla convenuta e prima che quest'ultima potesse sostenere delle spese, è sufficiente stabilire che la ricorrente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2) La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 13 febbraio 1998

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Kalogeropoulos